

Rinnovo del procedimento e nuova commissione legittimo comportamento della pa (Cons. di stato N.01409/2012)

Autore: Lazzini Sonia

In: Appalti pubblici

Le valutazioni tecniche relative alle offerte presentate nelle gare d'appalto sono caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell'esito della valutazione.

Di conseguenza, gli apprezzamenti in ordine all'(in)idoneità tecnica delle offerte, in quanto espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, non possono essere sostituiti da valutazioni di parte circa la (in)sussistenza delle prescritte qualità, trattandosi di questioni afferenti al merito delle suddette valutazioni tecnico-discrezionali

e il giudice, parimenti, può sindacarli solo se affetti da macroscopici vizi logici, disparità di trattamento, errore manifesto, contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile.

il comma 12 dell'art. 84 prevede che "in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione."

Ad avviso del Collegio la previsione normativa contiene un'enunciazione di principio, posta a presidio della celerità e del buon andamento dell'Amministrazione, e sottintende che nell'ipotesi controinteressata di rinnovazione dell'intera gara la conoscenza degli atti e delle operazioni già effettuate possa giovare alla celere rinnovazione del procedimento, semprechè ciò non si risolva nella compromissione della garanzia

di imparzialità, valore altrettanto preminente negli affidamenti pubblici.

La norma, pertanto, va interpretata nel senso che non è esclusa la possibilità di nominare una nuova Commissione se garanzia di maggiore serenità di giudizio.

E' quanto accaduto nell'ipocontrointeressata 1 in esame, in cui l'annullamento parziale dell'aggiudicazione, solo per quanto riguardava l'attribuzione di un singolo punteggio, era stato determinato dalla necessità di "un'indagine più approfondita e una motivazione meno superficiale" con riguardo all'applicazione di un sub-criterio di valutazione delle offerte, e su tale esito aveva anche influito la circostanza che si era verificata in seno alla precedente Commissione la spaccatura tra membri interni e membri esterni (cfr. pag. 10 sentenza n. 452/2011). Riconvocare la medesima Commissione avrebbe, dunque, comportato il rischio di rinnovare anche il contrasto interno alla Commissione ed il rischio di condizionamenti preconetti di giudizio.

La scelta dell'Amministrazione, aderendo al suggerimento della sentenza n. 1871/2010, in quanto più idonea a salvaguardare l'imparzialità dell'organo tecnico, non appare censurabile.

<https://www.diritto.it/rinnovo-del-procedimento-e-nuova-commissione-legittimo-comportamento-della-pa-cons-di-stato-014092012/>